

LEGGE REGIONALE 08/05/1978, N. 039

Tutela dell' avifauna.

Art. 6

Per la violazione delle disposizioni della presente legge e della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la cattura di uccelli e non provvede all' inanellamento di cui all' articolo 11 della citata legge regionale 24 luglio 1969, n. 17;

b) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 e la revoca della licenza di cui alla citata legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, per un periodo minimo di anni tre nei confronti di chi non provvede alla restituzione entro il termine fissato di tutta la documentazione prescritta e consegnatagli dall' Amministrazione Provinciale competente in forza del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 4 della presente legge, ovvero non provvede alle altre modalita' per il controllo;

- la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000 per la trasgressione dovuta ad errori di compilazione dei moduli.

In caso di piu' violazioni della stessa disposizione si applica l' articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.500.000 per chi, servendosi dei relativi richiami, esercita la cattura di uccelli nei cui confronti non e' consentita la cattura stessa;

d) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza di cui alla citata legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, per un periodo minimo di anni due, per chi esercita la cattura di uccelli nelle ore notturne, con mezzi non consentiti, in caso di uccisione volontaria di uccelli, in caso di cattura di uccelli in numero superiore a quello assegnato ai sensi del secondo comma dell' articolo 2 della presente legge ovvero, in caso di cattura, senza l' assegnazione di cui al citato secondo comma dell' articolo 2 della presente legge;

e) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e l' esclusione definitiva della concessione della licenza, di cui alla citata legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita la cattura di uccelli senza la suddetta licenza;

f) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca definitiva della licenza, di cui alla citata legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, nonche' la revoca definitiva della licenza di caccia o la esclusione definitiva della concessione delle licenze stesse in caso di recidiva per infrazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente articolo;

g) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi viola le disposizioni della presente legge e della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17 non espressamente richiamate dal presente articolo.

Per il rinnovo della licenza in caso di revoca temporanea della stessa, di cui alla lettera d) del presente articolo, e' fatto obbligo di sostenere l' esame di abilitazione per l' ottenimento del certificato di cui all' articolo 10 della legge regionale 24 luglio 1969, n. 17.

Note:

1. Integrata la disciplina dalla L.R. 78/1979

2. Sostituite parole al primo comma da art. 22, primo comma, L.R. 1/1984